

**Deliberazione n. 515 del 16/04/2012.**

*D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, artt. 208, 211, 214, 215, 216; L.R. 16/2010, Art. 42. Modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti (escluse discariche). Revoca D.G.R. n. 1635/11, D.G.R. n. 46/12 e D.G.R. 189/12.*

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di revocare la D.G.R. n. 1635 del 7/11/2012, la D.G.R. n. 46 del 23/01/2012 e la D.G.R. n. 189 del 20/02/2012;
2. di approvare le modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti contenute negli Allegati A e B alla presente deliberazione che costituiscono parte integrante della stessa;
3. di stabilire che le disposizioni di cui alla presente deliberazione si applicheranno decorsi 60 gg. dalla pubblicazione sul B.U.R.M.

## ALLEGATO A)

Modalità per la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento (escluse le discariche) e di recupero dei rifiuti ai sensi della Parte IV, Capo IV e Capo V del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

### ART. 1

#### (Campo di applicazione)

1. Sono tenuti a prestare la garanzie finanziarie, determinate sulla base delle modalità ed entità di cui al presente allegato A e dell'Allegato B, i soggetti che svolgono le seguenti attività:

- a) operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti di cui agli allegati B e C alla Parte IV del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., soggette ad autorizzazione ai sensi dell' art. 208, 210, 211 e 213 del D.Lgs 152/2006 ad eccezione delle discariche di cui al D.Lgs. 36/2003;
- b) operazioni di recupero di rifiuti ai sensi del Capo V della Parte IV del D.Lgs 152/06 e s.m.i. "Procedure semplificate" – articoli 214, 215 e 216.

2. Le garanzie finanziarie sono applicate, con riferimento al D.Lgs 152/2006:

- a) alle operazioni di messa in riserva (R 13) e deposito preliminare di rifiuti (D 15) di cui all'Allegato B, Tab. 1 e 1 bis;
- b) alle operazioni di recupero (R 1 – R 12) e/o smaltimento (da D2 a D14) di cui all'Allegato B, Tab 1, 1bis, 2, 3 e 4 ;
- c) ai Centri di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso di cui all'Allegato B, Tab. 5;
- d) alle operazioni di trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia di cui Allegato B, Tab. 1;
- e) all'utilizzo di impianti mobili di cui all'Allegato B, Tab. 1;
- f) agli impianti di ricerca e sperimentazione di cui all'Allegato B, Tab. 1;

3. Le garanzie finanziarie sono applicate altresì alle attività di gestione dei rifiuti autorizzate con Autorizzazione Integrata Ambientale (art. 213 del D.Lgs. 152/06).

4. Per le operazioni D 13, D 14, D 15, R 12 e R 13, la garanzia finanziaria si intende riferita alla capacità massima di stoccaggio istantanea complessiva per tutti i rifiuti così come risultante dall'autorizzazione o dalla comunicazione resa ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e relativa documentazione allegata.

5. Per le operazioni D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, R2, R3 (comprese quelle per la produzione di compost con caratteristiche non conformi al D.Lgs 217/2006), R4, R5, R6, R7, R8, R9 ed R11, la garanzia finanziaria si intende riferita alla capacità massima giornaliera trattabile come

risultante dall'autorizzazione o dalla comunicazione resa ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs 152/2006 e della relativa documentazione allegata.

6. Qualora l'autorizzazione o la documentazione sopra indicata non specifichi il dato giornaliero esso va calcolato dividendo il quantitativo annuale di stoccaggio per 365 o per un divisore minore in funzione dell'attività aziendale. In questo caso deve essere data comunicazione alla Provincia entro 30 gg. dalla stipula della polizza.

## ART. 2

### (Caratteristiche generali)

1. Le garanzie finanziarie sono prestate a copertura:

- a) dei costi di gestione dei rifiuti in giacenza presso l'impianto;
- b) delle operazioni di gestione dei rifiuti e di bonifica che si dovessero rendere necessarie durante l'esercizio dell'attività autorizzata;
- c) dei costi necessari per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto, ripristino del sito e bonifica dell'area e delle installazioni;
- d) dei risarcimenti dovuti per danni provocati all'ambiente;
- e) dei costi sostenuti dal Comune e/o dall'Ente territorialmente competente, in sostituzione del soggetto titolare dell'autorizzazione o iscrizione (per le "procedure semplificate"), che è inadempiente relativamente all'osservanza di prescrizioni autorizzatorie e/o agli altri obblighi di corretta gestione e che non provvede alle necessarie indagini ambientali, caratterizzazione del sito e/o agli interventi di messa in sicurezza e bonifica.

## ART. 3

### (Modalità di prestazione delle garanzie)

1. Le garanzie finanziarie sono prestate a favore dell'Autorità competente e sono costituite con le sottoindicate modalità:

- a) con la prestazione di atto di fideiussione irrevocabile a favore della Autorità competente, rilasciata da istituto bancario, da intermediario finanziario autorizzato ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs n. 385 del 1/09/1993 (T.U.B.), da istituto assicurativo. Gli atti di fideiussione devono essere rilasciati:
  - per la fideiussione bancaria: dalle aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D. 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni;
  - per la polizza fideiussoria: da imprese di assicurazione debitamente autorizzate ai sensi della L. 10/6/1982, n. 348 e del D.M. 18/3/1983 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) costituzione di idoneo deposito cauzionale, costituito in una delle seguenti forme:
  - pagamento in numerario presso la Tesoreria provinciale;
  - deposito di titoli di Stato presso la Tesoreria provinciale.

2. Ad ogni eventuale modifica dell'attività con conseguente variazione dell'autorizzazione o dell'iscrizione di cui all'art. 216, comma 3, del D.Lgs 152/06 e s.m.i., deve corrispondere un'integrazione della garanzia già prestata. In caso di utilizzo parziale o totale della garanzia, la stessa deve essere ricostituita secondo le indicazioni dell' Autorità competente.

#### **ART. 4**

##### **(Termini di presentazione)**

##### **1. Procedure ordinarie** (Art. 208 e 213 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.)

a) Per impianti nuovi autorizzati ai sensi dell'art. 208 e 213 del D.Lgs. n. 152/2006, la garanzia finanziaria deve essere prestata al momento dell' effettivo avvio dell'esercizio dell'impianto.

b) I soggetti già titolari di autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 e 213 del D.Lgs 152/06, alla data di pubblicazione della presente deliberazione, devono provvedere ad adeguare la garanzia finanziaria nei tempi previsti dall'art. 11.

##### **2. Procedure semplificate** (Artt. 214, 215, 216 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.)

a) I soggetti che intendono avviare l'attività di cui al Capo V, artt. 214, 215, 216 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. sono tenuti alla presentazione all'Ente competente delle garanzie finanziarie prima dell' effettivo avvio dell'esercizio dell'impianto.

b) I soggetti che alla data di pubblicazione della presente deliberazione sul BURM risultano già operanti in regime di procedura semplificata, provvedono a prestare o adeguare le garanzie finanziarie secondo quanto previsto dal presente allegato e dall'Allegato B, entro i successivi 60 giorni.

#### **ART. 5**

##### **(Durata)**

1. La durata della garanzia finanziaria per le operazioni di smaltimento e/o recupero deve essere pari a quella dell'autorizzazione o iscrizione maggiorata di due anni. Per i soli impianti mobili di smaltimento e recupero di rifiuti, la durata della garanzia deve essere pari alla durata della campagna, maggiorata di 4 mesi dalla conclusione della stessa.

#### **ART. 6**

##### **(Svincolo)**

1. La garanzia finanziaria può essere svincolata a seguito di documentata istanza da parte del titolare dell'autorizzazione o dell'attività iscritta ed eventuale successiva verifica, con esito positivo, da parte dell'Autorità competente, dell'avvenuta eliminazione dei rifiuti dal sito, nonché dell'avvenuto ripristino e sistemazione dell'area.

2. In caso di cessazione dell'esercizio delle attività in data precedente alla scadenza dell'autorizzazione o in data anteriore a quanto previsto per iscrizione all'Albo provinciale per

le "procedure semplificate", la garanzia finanziaria può essere svincolata dall'Autorità competente nel rispetto di quanto stabilito all'art. 6.

#### **ART. 7**

##### **(Importi)**

1. L'importo della garanzia finanziaria è determinato sulla base di quanto indicato nell'Allegato B).
2. L'Autorità competente, con provvedimento motivato può aumentare gli importi delle garanzie finanziarie, in caso di impianti che presentino particolari rischi.
3. L'Autorità competente determina caso per caso gli importi delle garanzie finanziarie che dovranno essere prestate per lo svolgimento di operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti non previste nell'allegato B.

#### **ART. 8**

##### **(Adeguamento )**

1. Ogni tre anni la Regione e le Province verificheranno l'opportunità di adeguare gli importi delle Tabelle di cui all'Allegato B.

#### **ART. 9**

##### **(Escussione delle garanzie finanziarie)**

1. Le garanzie finanziarie sono escusse dall'Ente garantito (beneficiario) qualora, in presenza di comportamento commissivo od omissivo rispetto agli obblighi derivanti o attribuiti al soggetto autorizzato da leggi, regolamenti e prescrizioni autorizzative, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da Enti o organi pubblici anche di controllo, ivi compresa l'ingiustificata sospensione dell'attività, sia necessario provvedere, anche disgiuntamente e a più riprese, alla gestione dei rifiuti, al ripristino ambientale dello stato di fatto "*ante operam*" e all'eventuale sistemazione dell'area.
2. Il pagamento dell'importo garantito deve essere eseguito dal fideiussore entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento amministrativo che dispone, motivandola, l'escussione delle garanzie e la misura delle stesse, restando inteso che, ai sensi dell'art. 1944, comma secondo, del codice civile, l'Agenzia di credito/Assicurazione (fideiussore) non potrà valersi del beneficio della preventiva escussione della ditta autorizzata (debitore principale).
3. Nel caso in cui la polizza fidejussoria contenga il pagamento del premio mediante più rate, deve essere prevista la clausola secondo la quale il mancato pagamento del premio non può in nessun caso essere opposto all'Ente garantito. In ogni caso non potranno essere opposte eventuali eccezioni relative al rapporto tra la Società e l'impresa.

**ART.10****Riduzione degli importi**

1. Le imprese che risultano registrate ai sensi del regolamento (Cc) n. 761/2001, del parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas) o certificate ISO 14001, in sede di rilascio o di rinnovo delle autorizzazioni sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie di cui all'Allegato B con le seguenti riduzioni, non cumulabili, previa dimostrazione del possesso dei requisiti:

- a) riduzione del 50 % per le imprese registrate ai sensi del regolamento (Cc) n. 761/2001, del parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (Emas);
- b) riduzione del 40 % per le imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001;

2. Gli impianti mobili che svolgono attività di trattamento "on site" dei rifiuti di cui alla sottoclasse CER 19 13, in relazione ad operazioni di bonifica dei terreni e risanamento acque di falda, usufruiscono di una riduzione pari al 50 % dell'importo così come calcolato al punto 9, Tabella 1, Allegato B.

**ART. 11****(Applicazione)**

1. I soggetti che intendono avviare l'attività di cui al Capo V (Procedure semplificate) della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 sono tenuti alla presentazione all'Ente competente delle garanzie finanziarie prima dell' effettivo avvio dell'esercizio dell'impianto.

2. I soggetti che alla data di pubblicazione della presente deliberazione sul BURM risultano già operanti in regime di procedure semplificate di cui al al Capo V (Procedure semplificate) della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, provvedono a prestare o adeguare e quindi a presentare le garanzie finanziarie secondo quanto previsto dal presente allegato e dall'Allegato B, entro i successivi 60 giorni.

3. I soggetti che intendono avviare operazioni di recupero ai di cui al Capo V (Procedure semplificate) della Parte IV del D.Lgs. 152/2006 dopo la pubblicazione della presente deliberazione sul BURM, sono tenuti a determinare, a prestare e a presentare la relativa garanzia secondo quanto previsto all'Allegato B.

4. I titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 208, 210 e 211 del D.Lgs 152/2006, che hanno prestato garanzie finanziarie per un importo superiore a quello risultante dal calcolo secondo l'Allegato B, possono chiedere all'Ente competente al rilascio del provvedimento, di rideterminare gli importi delle garanzie finanziarie.

5. Per le autorizzazioni rilasciate ai soggetti che svolgono operazioni di recupero o smaltimento in "procedura ordinaria" di cui all'art. 208, 210 e 211 D.Lgs. 152/2006 che hanno prestato garanzie finanziarie per un importo inferiore a quello risultante dal calcolo secondo l'allegato B, l'Ente competente al rilascio provvede a rideterminare l'entità della garanzia in sede di primo rinnovo dell'autorizzazione ovvero dell'atto che autorizza modifiche sostanziali.

6. Per le autorizzazioni di cui agli artt. 216 e 208 del D.Lgs 152/2006, ricomprese all'interno dell'A.I.A., la rideterminazione degli importi avviene al momento del rinnovo dell'A.I.A. stessa o di modifica sostanziale.

A

**ALLEGATO B)**

Valori e parametri di riferimento per la determinazione delle garanzie finanziarie

**Tabella 1**

N.	OPERAZIONI DI RECUPERO/SMALTIME NTO (escluse discariche)	TIPOLOGIA RIFIUTI E CRITERIO DI CALCOLO		IMPORTO MINIMO GARANZIA €
1	<b>Raggruppamento, ricondizionamento, deposito preliminare</b>  (Op. D13, D14, D15)  Vedi Nota a) Vedi Nota b)	Rifiuti pericolosi	Capacità massima istantanea stoccaggio X 210 €/ton.	30.000
		Rifiuti non pericolosi	Capacità massima istantanea stoccaggio X 100 €/ton.	20.000
2	<b>Messa in riserva, scambio di rifiuti preliminare ad operazioni da R1 a R11</b>  (Op. R13 e R12) Vedi Nota a) Vedi Nota b)	Rifiuti pericolosi	Capacità massima istantanea stoccaggio X 210 €/ton.	30.000
		Rifiuti non pericolosi	Capacità massima istantanea stoccaggio X 100 €/ton.	20.000



3	<b>Operazioni di recupero energetico o di incenerimento</b>  (Op. R1 D10, D11) Vedi nota lett. b)	Rifiuti pericolosi	Potenzialità istantanea impianto x 20 €/ton	300.000
		Rifiuti non pericolosi	Potenzialità istantanea impianto x 15 €/ton	200.000
4	<b>Operazioni di recupero</b>  (Op. R2, R3 comprese quelle per produzione di compost con caratteristiche non conformi al D.Lgs. 217 del 29/04/2006, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R11)  Vedi Nota lett. a) Vedi Nota lett. b).	Rifiuti pericolosi	Potenzialità istantanea impianto x 15 €/ton.	100.000
		Rifiuti non pericolosi	Potenzialità istantanea impianto x 12 €/ton.	75.000
5	<b>Operazioni di smaltimento</b>  (Op. D3, D4, D6, D7, D8, D9)  Vedi nota lett. a) Vedi nota lett. b)	Rifiuti pericolosi	Potenzialità istantanea impianto x 15 €/ton.	100.000
		Rifiuti non pericolosi	Potenzialità istantanea impianto x 12 €/ton.	75.000

6	<b>Recupero sostanza organica per la produzione di compost con caratteristiche di cui al D.Lgs n. 217 del 29/04/2006 (Op. R 3)</b>	Potenzialità annua impianto x 5 €/ton.		50.000
7	<b>Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia (Op. R 10)</b> Vedi nota lett. c)	Rifiuti non pericolosi	3 € per ogni mc. di rifiuto trattato + 5 € mq. per ogni mq. di superficie interessata	100.000
8	<b>Trattamento in ambiente terrestre (Op. D2)</b>	Rifiuti non pericolosi	3 € per ogni mc. di rifiuto trattato + 5 € mq. per ogni mq. di superficie interessata	100.000
9	<b>Centri di raccolta per la messa in sicurezza, demolizione recupero materiali rottamazione veicoli a motore</b>	Vedi Tab. 4		130.000
10	<b>Impianti mobili smaltimento e recupero rifiuti.</b>	Rifiuti pericolosi	30 €/ton.(per ciascuna campagna di attività)	100.000
		Rifiuti non pericolosi	15 €/ton.(per ciascuna campagna di attività)	75.000
		Rifiuti inerti	3 €/ton.(per ciascuna campagna di attività)	30.000

11	<b>Impianti ricerca e sperimentazione</b>	Rifiuti pericolosi o non pericolosi	80% della garanzia per impianti che svolgono analoghe operazioni di recupero o smaltimento	

**NOTA a)**, applicabile alle operazioni di cui ai Punti 1 e 2 della Tabella 1)

**Importi minimi da garantire per quantitativi complessivi minori o uguali a 10 tonnellate** relativi alle operazioni di:

1. Raggruppamento, ricondizionamento, deposito preliminare (Operazioni D 13, D 14, D 15 – Tab. 1, Punto 1);
2. Messa in riserva, scambio di rifiuti preliminare ad operazioni da R1 a R11 (Operazioni R 12 e R 13 - Tab. 1, Punto 2);

<b>Operazioni</b>	<b>Tipologia delle operazioni</b>	<b>Importo minimo della garanzia (€)</b>
<b>Operazioni di cui al punto 1 della Tabella 1</b>	operazioni che riguardano congiuntamente rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi	Importo unico pari a 30.000,00
<b>Operazioni di cui al punto 2 della Tabella 1</b>	operazioni che riguardano congiuntamente rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi	
<b>Operazioni di cui ai punti 1 e 2 della Tabella 1</b>	operazioni che riguardano congiuntamente rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi	
<b>Operazioni di cui ai punti 1 e 2 della Tabella 1</b>	operazioni che riguardano esclusivamente rifiuti non pericolosi	Importo unico pari a 20.000,00

**Operazioni di cui al p.to 4 della Tabella 1.**

Se la potenzialità massima istantanea per le operazioni di cui al punto 4 è autorizzata complessivamente e indistintamente rispetto alla pericolosità/non pericolosità, l'importo della garanzia finanziaria sarà calcolato moltiplicando la suddetta potenzialità per la tariffa unitaria (€/ton) prevista per i rifiuti pericolosi.

**NOTA b)****Importi minimi da garantire per operazioni congiunte di cui ai Punti 1 e 5 ovvero 2 e 4 della Tabella 1****Operazioni di cui ai punti 1 e 5 della Tabella 1)**

(Operazioni **D13, D14, D15** di cui al punto 1 della Tab. 1 e operazioni **D3, D4, D6, D7, D8, D9** di cui al punto 5 della Tab.1).

Se l'importo derivante dalla somma della fideiussione per le operazioni di stoccaggio di cui al punto 1 e della fideiussione per le operazioni di cui al punto 5, risulta minore o uguale a:

- 30.000,00 € per rifiuti pericolosi.

- 20.000,00 € per rifiuti non pericolosi.

va prestata un'unica garanzia finanziaria pari a:

- 30.000,00 € per rifiuti pericolosi.

- 20.000,00 € per rifiuti non pericolosi.

Se l'importo derivante dalla somma della fideiussione per le operazioni di stoccaggio di cui al punto 1 e della fideiussione per le operazioni di cui al punto 5 risulta :

a) per Rifiuti pericolosi: superiore a 30.000,00 €, ma inferiore a 100.000,00 €,

l'importo minimo è pari a 100.000 €.

b) per Rifiuti non pericolosi: superiore a 20.000,00 €, ma inferiore a 75.000,00 €, l'importo minimo è a 75.000,00 €.

**(Operazioni di cui ai punti 2 e 4 della Tabella 1)**

(Operazioni **R13 e R12** di cui al punto 2 della Tab. 1 e operazioni **R2, R3, R4, R5,R6,R7, R8, R9, R11** di cui al punto 4 della Tab.1).

Se l'importo derivante dalla somma della fideiussione per le operazioni di stoccaggio di cui al punto 1 e della fideiussione per le operazioni di cui al punto 5, risulta minore o uguale a:

- 30.000,00 € per rifiuti pericolosi.

- 20.000,00 € per rifiuti non pericolosi.

va prestata un'unica garanzia finanziaria pari a:

- 30.000,00 € per rifiuti pericolosi.

- 20.000,00 € per rifiuti non pericolosi.

Se l'importo derivante dalla somma della fideiussione per le operazioni di stoccaggio di cui al punto 1 e della fideiussione per le operazioni di cui al punto 5 risulta :

a) per Rifiuti pericolosi: superiore a 30.000,00 € ma inferiore a 100.000,00 € l'importo minimo è pari a 100.000 €.

b) per Rifiuti non pericolosi: superiore a 20.000,00 € ma inferiore a 75.000,00 € l'importo minimo è a 75.000,00 €.

**NOTA c)**

Per le operazioni R10, ad esclusione del riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione di cui al D.Lgs. 117/2008, per i quali valgono le disposizioni del D.Lgs 36/2003, la garanzia finanziaria può essere prestata in forma unica per l'area interessata o per singoli lotti esclusivamente se previsti dal progetto approvato dall'autorità competente.



**TABELLA 1 Bis****Agevolazioni per alcuni rifiuti non pericolosi sottoposti a procedure di recupero di cui al Titolo V, Capo IV e V D.Lgs. 152/206**

**Si applica l'importo minimo di 15.000 €.**

L'agevolazione riguarda le operazioni di recupero relative a quantitativi:

- a) inferiori o uguali a 10 ton di stoccaggio;
- b) inferiori o uguali a 10 ton. di trattamento;
- c) inferiori complessivamente (stoccaggio + trattamento) a 10 ton.

Per la capacità massima di stoccaggio istantanea complessiva e per la capacità massima giornaliera trattabile vedasi le definizioni di cui all' art. 1 dell'Allegato A.

Per i quantitativi eccedenti le 10 ton. di stoccaggio: 10 € ton.

Per i quantitativi eccedenti le 10 ton. di trattamento: 3 € ton.

**IDENTIFICAZIONE RIFIUTI "AGEVOLATI"**

<b>C.E.R.</b>	<b>Specifica</b>
120102	Polveri e articolato di metalli ferrosi
120101	Limatura e trucioli di metalli ferrosi
100210	Scaglie di laminazione
160117	Metalli ferrosi
150104	Imballaggi metallici
170405	Ferro e acciaio
190118	Rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117
190102	Materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
200140	Metallo
191202	Metalli ferrosi
100299	Rifiuti non specificati altrimenti
120199	Rifiuti non specificati altrimenti
110599	Rifiuti non specificati altrimenti
110501	Zinco solido
150104	Imballaggi metallici
200140	Metallo
191203	Metalli non ferrosi

120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi
120104	Polveri e articolato di materiali non ferrosi
170401	Rame, bronzo, ottone
191002	Rifiuti di metalli non ferrosi
170402	alluminio
170403	piombo
170404	zinco
170406	stagno
170407	Metalli misti
100899	Rifiuti non specificati altrimenti
120199	Rifiuti non specificati altrimenti
150104	Imballaggi metallici
191203	Metalli non ferrosi
150105	Imballaggi in materiali compositi
150106	Imballaggi in materiali misti
110299	Rifiuti non specificati altrimenti
200140	metallo
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi
120104	Polveri e articolato di materiali non ferrosi
110299	Rifiuti non specificati altrimenti
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi
120199	Rifiuti non specificati altrimenti
101311	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310
170101	cemento
170102	mattoni
170103	Mattonelle e ceramiche
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801
170107	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903
010410	Polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 010407
010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407.

010399	Rifiuti non specificati altrimenti
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407
010410	Polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 010407
010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
101201	Scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
101206	Stampi di scarto
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
101203	Polveri e particolato
101206	Stampi di scarto
101208	Scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301
120101	Limatura e trucioli di metalli ferrosi
120102	Polveri e articolato di metalli ferrosi
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi
120104	Polveri e articolato di materiali non ferrosi
120117	Materiale abrasivo di scarto, diverso da quello di cui alla voce 120116
120121	Corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 120120
101206	Stampi di scarto
101299	Rifiuti non specificati altrimenti
101399	Rifiuti non specificati altrimenti
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801
101399	Rifiuti non specificati altrimenti
170802	Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 170801
101206	Stampi di scarto
010102	Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
020499	Rifiuti non specificati altrimenti
020799	Rifiuti non specificati altrimenti
010410	Polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 010407
020402	Carbonato di calcio fuori specifica
020701	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima.



010308	Polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 010307
010408	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da quelli di cui alla voce 010407
100299	Non presente in DGR e non richiesto da Conf.
020199	Rifiuti non specificati altrimenti
020401	Terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
030101	Scarti di corteccia e sughero
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104
150103	Imballaggi in legno
030199	Rifiuti non specificati altrimenti
170201	legno
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206
010410	Polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 010407
010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
010410	Polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 010407
010413	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407
010102	Rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi
010410	Polveri e residui affini diversi da quelli di cui alla voce 010407
010409	Scarti di sabbia e argilla
010412	Sterili e altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 010407 e 010411

TABELLA 2

**Operazioni R 1 e R13 – Recupero energetico e messa in riserva di scarti di legno derivanti dalla propria attività industriale o artigianale (escluse le operazioni di gestione rifiuti svolte per conto terzi)**

Classi di quantitativo* (tonn)	Importo (€)
t <= 5	2.500,00
5 < t <= 10'	5.000,00
t > 10	7.500,00 + 3 € per ogni tonnellata eccedente le 10 ton.
Codici CER	
Codice	Tipologia di rifiuto
030101	Scarti di corteccia di sughero;
030105	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 030104;
030301	Scarti di corteccia e legno;
150103	Imballaggi in legno;
170201	Legno;
200138	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137.

\* Per la capacità massima di stoccaggio istantanea complessiva e per la capacità massima giornaliera trattabile vedasi le definizioni di cui all' art. 1 dell'Allegato A

TABELLA 3

**Operazione R 2 e R13 – Recupero e messa in riserva di solventi e diluenti esausti derivanti dalla propria attività industriale o artigianale (escluse le operazioni di gestione rifiuti svolte per conto terzi)**

Classi di quantitativo * (ton.)	Importo (€)
t <= 5	5.000,00
5 < t <= 10	10.000,00
t > 10	15.000,00 + 8 € per ogni tonnellata eccedente le 10 ton.
Codici CER rifiuti interessati	
Codice	Tipologia di rifiuto
070101*	Soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri;
070604*	Altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque madri;
140602*	Altri solventi e miscele di solventi, alogenati;
140603*	Altri solventi e miscele di solventi;
080111*	Pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose;
080121*	Residui di vernici o di sverniciatori.

\* Per la capacità massima di stoccaggio istantanea complessiva e per la capacità massima giornaliera trattabile vedasi le definizioni di cui all' art. 1 dell'Allegato A

TABELLA 4

**Operazione R 5 e R13 - Recupero e messa in riserva gruppo cartuccia toner per stampante laser; contenitori toner per fotocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d'inchiostro, cartucce nastro per stampanti ad aghi.**

Classi di quantitativo* (ton.)	Importo (€)
t <= 5	5.000,00
5 < t <= 10	10.000,00
t > 10	15.000,00 + 6 € per ogni tonnellata eccedente le 10 ton.
Rifiuti	
Codice	Tipologia di rifiuto
08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17*
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15*

\* Per la capacità massima di stoccaggio istantanea complessiva e per la capacità massima giornaliera trattabile vedasi le definizioni di cui all' art. 1 dell'Allegato A

**CENTRI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI VEICOLI FUORI USO DI CUI AL D.LGS 209/2003 E DI CUI ALL'ART. 231 DEL D.LGS 152/2006 e s.m.i.**

L'organizzazione del Centro di raccolta è posta in relazione alle attività di gestione esercitate e relative alle diverse fasi di gestione del veicolo fuori uso:

- a) settore di conferimento e di stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento;
- b) settore di trattamento del veicolo fuori uso;
- c) settore di deposito delle parti di ricambio;
- d) settore di rottamazione per eventuali operazioni di riduzione volumetrica;
- e) settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi;
- f) settore di stoccaggio dei rifiuti recuperabili;
- g) settore di deposito dei veicoli trattati.

<b>TABELLA 5</b>			
<b>GARANZIA FINANZIARIA PER I CENTRI DI RACCOLTA E TRATTAMENTO DEI VEICOLI FUORI USO DI CUI AL D.LGS 209/2003 E DI CUI ALL'ART. 231 DEL D.LGS 152/2006 e s.m.i.</b>			
<i>Voci di calcolo</i>	<i></i>	<i>Importi unitari</i>	<i>Importo della garanzia</i>
Superficie relativa al settore di conferimento e di stoccaggio del veicolo fuori uso prima del trattamento ( punto a) paragrafo 3, allegato 1 D.Lgs 209/2003.	<b>A</b>	<b>30 €/mq</b>	<b>Superficie x importo unitario</b>
Superficie relativa al settore di stoccaggio dei rifiuti pericolosi (punto e) paragrafo 3, allegato 1 D.Lgs 209/2003.	<b>B</b>	<b>30 €/mq</b>	<b>Superficie x importo unitario</b>
Superfici relative alle altre attività di cui ai punti b), c), d), f), g) paragrafo 3, allegato 1 D.Lgs 209/2003.	<b>C</b>	<b>10 €/mq</b>	<b>Superficie x importo unitario</b>
Numero massimo di veicoli stoccabili prima del trattamento.	<b>D</b>	<b>100 €/veic.</b>	<b>Numero massimo dei veicoli x importo unitario</b>
Potenzialità di trattamento (n°. veicoli anno).	<b>E</b>	<b>5 €/veic.</b>	<b>Numero veicoli/anno x importo unitario</b>
<b>Importo Totale delle Garanzie Finanziarie = Importo A + importo B + importo C + importo D + importo E.</b> <b>Importo minimo: 130.000,00 €</b>			

**N.B.** Se nel Centro di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso sono stoccati anche rifiuti non pericolosi destinati allo smaltimento, l'importo minimo da garantire è:

- fino a 10 t. : importo minimo € 16.000,00.
- >10 t. : € 80,00 a tonnellata